

LA FILOSOFIA DEL DIRITTO PER LO STUDIO DEL DIRITTO CANONICO

Introduzione

Quale collocazione assume lo studio della filosofia del diritto in una Facoltà giuridica, particolarmente in una Facoltà di diritto canonico? A questa domanda si possono dare diverse risposte, che a loro volta sono determinate da che cosa noi pensiamo che sia il diritto, o in generale l'esperienza giuridica: la domanda dalla quale partiamo è quindi, etimologicamente, pro-vocatoria, ossia mette in luce o "chiama fuori" i presupposti di ciò che pensiamo, e che diamo per scontato. In questo senso, è una domanda autenticamente filosofica, perché vorrebbe svelare il non-detto, ossia portare alla luce ciò che profondamente noi pensiamo invece sicuro e assodato.

È interessante notare che la filosofia del diritto, come la sua sorella gemella, la storia del diritto, viene normalmente classificata o ricompresa, almeno nel linguaggio comune e non tecnico-burocratico, come una materia "complementare": come dire che si tratta di qualcosa di utile, ma non indispensabile, perlomeno in confronto di quanto è invece ritenuto tale, ossia il testo legale, nel nostro caso il Codice. È questa certo una posizione legittima, ma anche molto fortemente qualificata da un punto di vista ideologico: implicitamente si dice che il diritto è la legge, e che questa è il vero diritto, ciò che conta, quello che qualifica l'esperienza giuridica. Potremmo dire che tale risposta rivela una conce-

zione autenticamente positivistica del diritto: il che costituisce un'affermazione totalmente legittima, ma non neutra. Vi "pesano" sopra ben qualificate concezioni giuridico-politiche, maturate in ambito statale, trasportate anche, sebbene forse inconsapevolmente, nell'esperienza ecclesiale. Al contrario, si potrebbe dire che la filosofia del diritto, in quanto volta a mettere in luce i fondamenti non giuridici del diritto, ovvero i fondamenti non politici della politica, in altri termini i valori condivisi sui quali poggia l'ordinamento, sia invece una materia *natura sua* assolutamente fondamentale, e anche questa volta nel senso più letterale possibile. Il che d'altra parte sembra quantomeno avulso dalla realtà, sia dell'insegnamento che della pratica del diritto. Tuttavia è opportuno riflettere su tale questione, che non è solo teoretica ma anche molto pratica: da essa dipende infatti anche, almeno secondo la tesi qui esposta, il modo stesso di insegnare il diritto positivo.

Bisogna dunque prendere in considerazione i due ambiti qui segnati, e il loro legame reciproco: la filosofia del diritto, e questa in connessione allo studio del diritto canonico. Per questo la mia esposizione si focalizzerà sul senso dell'insegnamento della filosofia del diritto e sulle sue modalità, mentre lo studio del diritto canonico, e la realtà delle nostre Facoltà, rimarrà in qualche modo sullo sfondo, richiamato qua e là in alcuni squarci. È chiaro tuttavia che il vero problema non è la filosofia del diritto, ma lo studio del diritto canonico, e dunque l'organizzazione delle nostre Facoltà e forse la cultura stessa dei canonisti, maturi o in erba che siano.

La locuzione "filosofia del diritto" può essere intesa in due modi, a seconda che il genitivo in essa usato sia inteso come genitivo oggettivo o soggettivo, cioè a seconda che si intenda la riflessione, in senso generale, che

ha come oggetto il diritto astrattamente inteso, ovvero come *quella* particolare concezione dell'uomo e del mondo che *quel* diritto, inteso come quel particolare ordinamento giuridico di cui ci interessiamo, assume come proprio sfondo, come quadro ideale e orizzonte interpretativo delle proprie disposizioni. Nella prima accezione, quella oggettiva, la riflessione ha un carattere totalmente teoretico e in un certo senso ideale: vi si ragiona del diritto in quanto tale, di ciò che vorremmo che fosse, cioè della giustizia, e in questo senso si è slegati, o quanto meno indipendenti, dallo *ius conditum*. Potremmo dire che la filosofia del diritto in questa particolare accezione è una parte della filosofia, come la morale o la teologia, perlomeno quella che un tempo si chiamava razionale o naturale. Diversamente, possiamo concepire la filosofia del diritto come quella filosofia, cioè l'insieme delle concezioni del mondo, dell'uomo e delle istituzioni, che *un determinato* ordinamento giuridico esprime, e che a loro volta lo sorregge e giustifica: in tal senso essa viene propriamente a delinearsi come una parte del diritto, esplicandone la *ratio* o i valori che ne sono presupposti. Ne deriva che i diversi ordinamenti giuridici esprimono diverse filosofie, cioè che rispecchiano diverse culture, essendo il diritto un'espressione particolare e qualificata della cultura umana. Tuttavia ciò che accomuna queste diverse "filosofie" del diritto è il comune approccio teoretico e l'innestarsi sul diritto quale esso storicamente è, e non quale si vorrebbe che fosse, e per questo possiamo parlare in senso unitario di "filosofia del diritto".

È ovvio che in questo approccio concreto al diritto, il problema della giustizia o del diritto "ideale" non è rimosso, tutt'altro – essendo appunto il nodo teoretico fondamentale che qualifica la nostra disciplina –, ma vi si arriva partendo dal diritto vigente, che ne costituisce

in un certo modo il punto di partenza: ecco perché questo modo di fare filosofia del diritto appartiene precisamente agli studi giuridici, e non puramente filosofici. Se vogliamo, questa è la filosofia dei giuristi, quella che i giuristi individuano, svolgono, criticano, propongono: in questo senso, è un'istanza veritativa e propositiva sempre aperta sul diritto vigente. Essa in quanto tale non si oppone al positivismo, ma lo sorregge e integra. In questo senso, fare, o insegnare, filosofia del diritto appartiene all'insegnamento del diritto in quanto tale, e non è confinabile a poche ore di un corso specifico.

1. La filosofia del diritto come approccio metodologico ad ogni insegnamento giuridico

Lo studio della filosofia del diritto in una facoltà di diritto canonico appare assicurato, diversamente da quanto accade ormai sempre più spesso nelle Facoltà giuridiche civili, ove la filosofia del diritto può ritrovarsi come stemperata o diluita in corsi di teoria generale del diritto o di diritto comparato, ovvero addirittura snaturata in analisi linguistiche o strutturali del testo giuridico. Nelle nostre Facoltà viene infatti garantito un corso nel quale lo studente dovrebbe ricevere almeno una introduzione alle problematiche filosofiche che accompagnano lo studio del diritto canonico. Tuttavia io personalmente ritengo che questa disciplina sia sostanzialmente accantonata, nonostante tutte le affermazioni in contrario: si tratta infatti, secondo me, di un corso tra tanti altri, che gli studenti – salvo qualche caso fortunato – abborraccianno in qualche modo e passano nel dimenticatoio.

Non intendo dare tuttavia la colpa di questa situazione agli studenti. A mio parere, questi respirano sem-

plicemente l'atmosfera che io ho percepito dominante, anche negli studi canonistici, oltre che in quelli civilistici, e che chiamerei "giuspositivismo acritico". Credo che dovremmo ammettere che, nonostante tutte le affermazioni paludate in contrario, anche noi canonisti tendiamo a ritenere che ci dobbiamo occupare del diritto quale esso è, e non quale dovrebbe (o potrebbe) essere, e a mettere tra parentesi l'istanza propositiva e veritativa propria della filosofia del diritto, confinandola all'ambito del "non giuridico". Di fatto, nella mia esperienza di studente di diritto canonico, ho sempre ascoltato lezioni che volevano essere una *schola textus*, intendendo con questo un'esegesi dei canoni: tale metodo, a mio parere, è sostanzialmente quello dell'omonima scuola francese che dominò dopo la promulgazione del Codice napoleonico, e il parallelismo non è casuale. Il diritto si risolve nell'esposizione delle proposizioni normative: il che significa affermare che l'interpretazione del diritto si risolve nella sua parafrasi, e il più possibile letterale. Se il diritto si risolve nella legge, intesa come il comando del legislatore, la filosofia del diritto perde *tout court* il proprio significato, rimanendo un'appendice degli studi giuridici, una porta aperta per un nobile svago intellettuale, il fare o insegnare filosofia.

Si può invece ritenere – ed è la tesi che io sostengo – che *si fa filosofia del diritto proprio insegnando il diritto*, e non insegnando la filosofia. Ne deriva che la filosofia del diritto non può, a mio parere, risolversi nell'essere un corso tra i corsi, ma una modalità o approccio all'insegnamento e allo studio del diritto positivo, dimensione dalla quale non intendiamo prescindere, ma che piuttosto intendiamo abitare con intelligenza, e non accogliere superficialmente. In tal senso, penso che sarebbe veramente un passo avanti per migliorare la formazione dei giuristi

che studiano nelle nostre Facoltà, mostrare, durante tutte le lezioni sul Codice, come ogni canone sia come la punta di un *iceberg*: il sommerso è molto più ampio di quanto è emerso, ossia, fuor di metafora, le situazioni concrete o i problemi che ha avuto presente il legislatore nell'elaborazione della norma scritta sono molto più grandi della risposta che ha dato, e ne sono alla base. Essi definiscono l'ambito della *ratio legis* e costituiscono, a mio parere, il contesto a partire dal quale, ex can. 17, dobbiamo interpretare la norma, se non vogliamo che l'interpretazione del diritto si risolva in una semplice parafrasi, come troppo spesso avviene¹: il sistema del sillogismo giuridico, proprio del diritto civile, non può essere adottato nel diritto canonico, se ha un senso non solamente retorico parlare di una sua pastoralità. Insomma, l'interpretazione e applicazione della norma canonica non si attua solamente a partire dal testo scritto, ma a partire dal caso che abbiamo davanti, mediante l'apporto anche della norma scritta: il che è anche un'affermazione molto precisa di filosofia del diritto.

In altri termini, penso che insegnare filosofia del diritto consista anche nell'insegnare a ragionare giuridicamente a partire dalle persone che abbiamo davanti, e non a partire dal testo: il che sarebbe del resto un'applicazione del principio per il quale la legge è per l'uomo, e non l'uomo per la legge. Del resto, penso che questo sia il senso della migliore lezione dei canonisti che ci hanno preceduto: basterebbe ricordare, tanto per fare un nome, l'opera del Card. Sabattani.

Inoltre, dobbiamo tenere presente che i problemi in vista dei quali la norma è stata adottata rimangono e la

¹ Mi permetto di rinviare al mio «L'interpretazione nel diritto», *La Civiltà Cattolica* 161/1 (2010) 144-154.

sua applicazione non ci esime, proprio in quanto pastori e canonisti, ossia impegnati nello studio di un diritto così specifico rispetto a quello dello Stato, dal domandarci se o in che modo la norma sia come una coperta troppo corta, ovvero troppo lunga: fuori metafora, non possiamo ritenere a priori che la norma sia esaustiva, ma possiamo, e dobbiamo, domandarci come possiamo aiutare le persone – Sant’Ignazio avrebbe detto: *ayudar a las almas* – il cui caso rimane solo in parte tutelato o garantito dalla norma. Penso sarebbe necessario – e non deputabile solo a un corso di filosofia del diritto, ma, come dicevo, compito di ogni canonista impegnato nella docenza – mostrare i *pro* e i *contra* di ogni soluzione positivistica, ossia di ogni canone: le domande alle quali risponde, gli aspetti che rimangono inevasi, ossia il “perché” sotteso ad ogni norma: questo è fare filosofia del diritto, e non discettare sui massimi sistemi. A mio parere infatti la perennità della filosofia non sta nelle risposte – al contrario, la storia del diritto dimostra abbondantemente la relatività di ogni ordinamento, la sua assoluta contingenza – ma nella domanda che essa indica, che è poi semplicemente il «perché quella norma (e non un’altra)?».

Direi che questo è anche l’ambito nel quale possiamo enucleare ed insegnare *l’intrinseca politicità* del diritto, anche di quello canonico: e anche questo è un argomento poco trattato, e invece essenziale. Si tratta infatti di mostrare come le scelte compiute dal legislatore sono state mosse da particolari intenti, e le soluzioni prese riflettano precise scelte, sorrette naturalmente da un’ecclesiologia ben precisa: duemila anni di cattolicità forniscono una miniera di esempi. Il senso di questo non è assolutamente distruttivo o corrosivo del sistema: siamo – e desideriamo formare – uomini e donne fedeli

alla Chiesa, ma riteniamo che questo si faccia *non sacralizzando il diritto*, cioè la forma storica che questo assume, ma al contrario mostrando come la madre Chiesa lo abbia sempre saputo *continuamente plasmare*. Questo mi pare tanto più urgente quanto più siamo in una situazione nella quale le situazioni irregolari o le domande che ci sono poste rispetto al Codice sono sempre più frequenti: d'altra parte, questo ci porta alla considerazione del ruolo propulsivo e propositivo della filosofia del diritto anche rispetto al legislatore, e al ruolo sovraordinato e fondativo del diritto naturale e dello stesso diritto divino rispetto alla normativa di origine puramente ecclesiastica.

2. La filosofia del diritto e le fonti sopraordinate

Credo che uno dei fattori che abbia giocato negativamente sul ruolo della filosofia del diritto nello studio del diritto canonico sia il fatto che essa è stata concepita, peraltro in tempi relativamente recenti, come un repertorio di presunte verità eterne su Dio, sull'uomo e sul diritto, una sorta di armadio nel quale si potevano trovare a buon mercato argomenti cogenti atti ad affrontare (nel senso di vincere) i pericoli del pensiero moderno, magari con qualche frase ad effetto, possibilmente in latino che fa sempre elegante. In questo senso, la confusione sul diritto naturale è stata enorme, anche nel mondo ecclesiastico: da metodo di ricerca, come sostanzialmente era per San Tommaso, a elenco di singoli beni da perseguirsi o mali da evitarsi, un repertorio di verità eterne e immutabili, sulla scia del giu-snaturalismo sei-settecentesco.

Ricordo che, da studente, provavo una certa ripulsa quando mi sentivo dire, a proposito di un qualche ca-

none, che era di diritto naturale. Non voglio negare che esso esista, è ovvio, ma solo affermare che molte volte con quest'affermazione semplicemente evitiamo i problemi, ovvero lo usiamo come un tappabuchi, quando in realtà non sapremmo che cosa dire, per cui affermare di qualcosa che è di diritto naturale significa in realtà dire: è così e basta. In sostanza, il diritto naturale in questa accezione diviene qualcosa di simile (ma a questo punto non si capisce bene fino a che punto e in che senso) ai Dieci Comandamenti. E allora non si capisce bene se ne sia un doppione abbastanza inutile, o adatto solo per coloro che non conoscono la Rivelazione, o, inverso, se, almeno per noi, sarebbe già assorbito da questa.

In realtà penso che si possa affermare che tra quello che è diritto naturale e quello che noi diciamo essere diritto naturale ci sia precisamente quella dimensione della politicità dell'ordinamento, che significa convinzioni e valori diffusi dei quali il legislatore si fa interprete, e dei quali non possiamo non tenere conto. Dette convinzioni e valori sono tutto fuorché naturali: essi sono precisamente culturali, e non dobbiamo avere paura di riconoscerlo. In altri termini, non dobbiamo avere paura di ammettere che una delle accuse che vengono fatte a noi giusnaturalisti, quella cioè per la quale noi chiamiamo "natura" quella che è semplicemente una nostra convinzione culturale, è vera, almeno in molti casi. Questo non per negare il diritto naturale, ma per ridefinirlo, e riproporne le istanze veritative, come spero di mostrare in seguito. Anticipando quanto in seguito riprenderemo, il diritto naturale è l'istanza antropologica propria del diritto.

Penso che discorso analogo potrebbe essere fatto per il diritto divino: varrebbe la pena parlarne anche con i biblisti, giusto per comprenderne meglio il senso. Certo, nella nostra tradizione i canonisti non si sono posti il problema della storicità del decalogo o di

quanto riteniamo essere diritto divino, con il risultato, analogo a quanto dicevamo sopra per il diritto naturale, che invocando il diritto divino pare che si desideri semplicemente chiudere una questione. Così è certo che il papato o i sacramenti sono di diritto divino: ma questo non basta per risolvere i problemi che la normativa vigente, come ogni ordinamento, pone. Ad esempio, il Papa stesso, quando ci invita a ripensare il ruolo del Pontefice, non ci invita certo a dimenticare *Mt 16* e la volontà fondazionale di Gesù Cristo sulla sua Chiesa, ma a ripensare tutto questo in fedeltà alla Tradizione e ai bisogni della cristianità oggi, proprio come del resto la storia dimostra che è sempre stato fatto. Tutto questo non per rispondere di meno alle istanze di diritto divino o naturale che la Scrittura santa ci pone davanti, ma al contrario per pro-vocarci ad una risposta sempre più generosa e fedele.

Il diritto divino e quello naturale corrispondono alle istanze che, con linguaggio civilistico, potremmo chiamare “costituzionali”² della Chiesa, e svolgono il ruolo di una norma sovraordinata, o *Grundnorm*. Sono dunque istanze veritative e propositive che continuamente impongono di guardare al diritto di origine meramente ecclesiastica non come ad una verità assoluta, ma come ad un modo (forse non l’unico né necessariamente il migliore in assoluto) di tradurre la comune fede cattolica in una prassi adeguata. Il diritto canonico, del resto, nasce come la prima vera esperienza di secolarizzazione, ossia di de-sacralizzazione del diritto: Graziano lo distinse

² Cf. O. DE BERTOLIS, «Il *ius divinum* in San Tommaso d’Aquino: significato e prospettive», in *Ius divinum. Atti del XIII Congresso internazionale di Diritto Canonico*, Venezia 17-21 settembre 2008, Venezia 2010, 143-158.

dalla morale e dalla teologia, dunque lo laicizzò³. Demagificare il diritto⁴, ossia il potere, ovvero disincantarlo, è uno dei compiti della filosofia del diritto: del resto, questa è stata l'opera di Graziano. Secondo me, anche del diritto canonico. Come abbiamo già detto, non per disfarsene – il contrario del diritto è infatti l'anarchia o l'arbitrio – ma servirsene intelligentemente, ossia, per usare termini giuridici, per essere “soggetti” del sistema, non “assoggettati”, ad esso. Infatti, come insegna Benedetto XVI, il diritto è il presupposto della libertà, non il suo antagonista⁵. E questo non vale solo per il diritto civile, ma anche – e soprattutto – per quello canonico.

Insegnare il diritto vigente mostrando le diverse istanze veritative, o i diversi livelli di verità – per così dire – di esso, sarebbe un passo molto importante per insegnare ai nostri studenti a pensare al tempo stesso giuridicamente, filosoficamente e, in questo senso, laicamente: del resto, il diritto è precisamente un sistema di disciplinamento sociale secolare⁶, come ancora Graziano, che lo distinse dalla morale e dalla teologia con i quali era frammisto nel primo millennio, ci insegna. Gli studenti non dovrebbero

³ Cf. H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione* [1983], trad. it., Bologna 1988.

⁴ Mutuo l'espressione da P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra morale e diritto*, Bologna 2000, 110. L'Autore osservare che «proprio nel suo sforzo di costruire il suo ordinamento la Chiesa fornisce la legittimazione per una desacralizzazione non solo del potere politico, ma anche dell'amministrazione della giustizia».

⁵ BENEDETTO XVI, Discorso inviato all'Università “La Sapienza” il 17 gennaio 2008.

⁶ Com'è noto, G. OESTREICH ha enucleato il concetto di *Sozialdisziplinierung* nel saggio «Strukturprobleme des europäischen Absolutismus», in Id., *Geist und Gestalt des Frühmodernen Staates*, Berlin 1969, 179-197.

pensare che il Codice sia come il Vangelo, ovvero un'emanazione diretta della volontà di Dio: disgraziatamente, il bisogno di securizzazione è molto diffuso e a volte si mostra nelle sue forme più acerbe anche tra i nostri studenti. Essi, a mio parere, devono essere educati a ragionare da adulti, anche se per questo occorrerà sacrificare qualche (falsa) certezza: ne guadagnerà la fedeltà a Dio e anche agli uomini.

3. La filosofia del diritto come ponte con la cultura giuridica

Penso che la filosofia del diritto così svolta permetterebbe anche un approccio alle problematiche del diritto non canonico: intendo dire che questo metodo permetterebbe di costruire una sorta di ponte con modelli giuridici, quali quelli civilistici, con i quali i nostri studenti si trovano comunque, almeno in quanto cittadini, a doversi misurare. Sarebbe importante che i canonisti sapessero ragionare giuridicamente delle grandi questioni che il diritto civile oggi prospetta: in particolare, vorrei menzionare i tre grandi problemi che oggi ci troviamo ad affrontare, ossia la bioetica, i diritti dell'uomo, i rapporti con l'autorità statale. Data l'ampiezza delle questioni, mi limito ad enunciare alcune idee scarse, che richiederebbero ben altra trattazione.

In primo luogo, sarebbe necessario educare i nostri studenti a cogliere l'antropologia sottostante a ogni esperienza giuridica, a quella canonica *in primis* e anche a quelle civili. La filosofia del diritto riguarda infatti anche le concezioni dell'uomo come soggetto di diritto, della legge e dello Stato come sovrani: in questo senso, la possibilità di disporre del proprio corpo, della propria vita,

morte e sessualità, il ruolo stesso della tecnica, si inseriscono in un discorso che è propriamente e innanzi tutto giuridico, prima di essere (od oltre ad essere) morale o religioso. Un grande limite facilmente riscontrabile è l'uso, in discorsi che dovrebbero essere giuridici, di concetti non giuridici, ma religiosi o morali: in tal modo si ripropone l'estraneità gli uni agli altri, e il diritto cessa di essere luogo di incontro, o il modo che l'Occidente ha elaborato per comporre i conflitti, per diventare invece zona di scontro tra le diverse istanze, guelfe o ghibelline. Sapere insegnare in che senso il diritto non sia una tecnica come le altre tecniche⁷, in che senso esista giuridicamente l'indisponibile, sapere aiutare a leggere le moderne Costituzioni nella loro valenza personalistica, mi sembra qualcosa di imprescindibile per dei giovani canonisti che frequentano le nostre Facoltà, e in questo senso i nostri corsi di introduzione al diritto civile potrebbero allargarsi a prospettive più ampie, e potrebbero rivelarsi naturalmente alleati di quelli di filosofia del diritto. La stessa dimensione comparativistica dello studio del diritto civile potrebbe essere di grande aiuto, come del resto lo studio della storia del diritto, troppo spesso limitato a un insieme di nozioni più o meno erudite, senza che si riesca a intravedere dietro di quella (cioè, la comparazione) le diverse forme storiche che hanno assunto i problemi, le diverse modalità con cui sono stati risolti, i diversi valori che sono stati declinati ovvero hanno ceduto.

In secondo luogo, ritengo che una grande *chance* dei nostri tempi sia l'insistenza sui diritti dell'uomo: dei quali non si sente parlare in modo approfondito e

⁷ Cf. A. SUPLOT, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto* [2005], trad. it., Milano 2006, 61.

sistematico nelle nostre Facoltà. Essi pongono grossissimi problemi pratici e teoretici, e comunque sono i diritti dei quali il mondo di oggi parla, e con i quali ci incontriamo e scontriamo. Essi sono rilevanti non solo per i singoli, ma anche per gli Stati, oltre che per la Chiesa, che infatti ne parla e ha molto da dire: pensiamo all'enorme questione dei "diritti riproduttivi" o del *gender*, che – piaccia o no – deve essere conosciuta, fino ad arrivare alle grandi questioni riguardanti la guerra preventiva e le "strutture di peccato" economiche e politiche. Si dirà che non sono problemi che attengono propriamente al diritto canonico: certamente, ma ritengo che un canonista non possa limitarsi a sapere quel che sta scritto nel Codice, e che debba invece potere essere interpellato dai problemi di oggi, anche se non "chiesastici". Non per niente una volta si diceva che la Chiesa, almeno *ratione peccati*, si deve interessare di tutto, e io concordo pienamente. In questo senso, ritengo che il diritto canonico, e quindi le nostre Facoltà, non debba essere inteso solo come "ad uso interno", al modo di una sorta di regolamento intraecclesiale, ma che dovrebbe rendere capaci di affrontare ogni questione giuridicamente rilevante.

In terzo luogo, ritengo imprescindibile che i nostri studenti vengano formati alle grandi tematiche della libertà religiosa, dei rapporti con lo Stato secolare e con le altre confessioni religiose, e con il diritto ecclesiastico di provenienza statale o sovrastatale. Si tratta di questioni che appartengono principalmente al corso di diritto pubblico ecclesiastico, ma che sono profondamente filosofiche. Il problema della laicità dell'ordinamento giuridico, del ruolo delle confessioni religiose e dei problemi che queste pongono alla comunità civile, specie nella situazione odierna, le questioni attinenti alla collaborazione (o allo scontro) tra la Chiesa e gli Stati non appartengono solo al-

l'ambito concordatario, ma riguardano lo stesso diritto processuale della Chiesa, il suo diritto penale, la tutela dei fedeli e dell'Autorità ecclesiastica, come dimostrano ampiamente i titoli dei giornali. Certamente l'insegnamento delle relazioni tra comunità civile e Chiesa cattolica deve svolgersi, in una Facoltà ecclesiastica, più *ex parte Ecclesiae* che altro: le disposizioni codiciali devono essere ben chiare, ma – anche qui – ritengo che non si possa passare sotto silenzio l'ecclesiasticistica statale. Sarebbe ora, penso, di inserire obbligatoriamente un corso sui rapporti tra la Comunità europea e la Chiesa o le confessioni religiose, anche se questo sarebbe inevitabilmente *ex parte rei publicae*: ma siamo nuovamente in questioni che non possono essere non conosciute da uomini che desiderano abitare il loro tempo.

È necessario dunque aprire le finestre, per così dire, delle nostre aule sulla complessità dei problemi che la Chiesa oggi deve affrontare. Mi rendo conto che le facoltà di diritto, tanto civili quanto ecclesiastiche, hanno sempre fornito dei funzionari, e che questo è il loro scopo: non ne dubito, è giusto che sia così perché c'è un sistema da fare funzionare, ma ritengo che oltre che a sapere le regole sia necessario insegnare il senso, cioè il perché, delle regole. Anzi, senza la percezione dei perché, la stessa conoscenza delle regole si rivela anche operativamente meno funzionale, oltre che umanamente deprimente. Dunque, si tratta di insegnare non solo il "che" ma anche, e soprattutto, il "perché", poiché la vera scienza, secondo Aristotele, congiunge l'uno e l'altro. Questo è lo scopo di un modo autenticamente filosofico, cioè intelligente, di insegnare il diritto in generale, e della filosofia del diritto più in particolare.